

Tariffa doganale

L'origine non è sempre origine

Chi desidera beneficiare di agevolazioni doganali deve avere dimestichezza con l'origine delle merci. Gli accordi di libero scambio offrono alle ditte nuovi sbocchi sul mercato. Le riduzioni di dazio possono rappresentare un vantaggio decisivo nei confronti della concorrenza. Il perito doganale *Matthias Gfeller* della DGD spiega cosa conta nel settore dell'origine.

«Per non dover pagare i tributi doganali sulla merce fornita, uno dei miei clienti esteri richiede un certificato d'origine. A chi devo rivolgermi a tale proposito?», «La merce è bloccata in dogana dato che manca la prova dell'origine. Potete aiutarci?», «Dato che il valore aggiunto ottenuto in Svizzera supera il 50 per cento del prezzo di vendita, la merce può essere considerata "Made in Switzerland"?», «Un mio cliente in Cina chiede una

prova dell'origine per gli orologi ricevuti. Posso rilasciare un certificato d'origine sulla base dell'accordo di libero scambio tra Cina e Svizzera? Gli orologi dispongono infatti del label di qualità "Swiss Made"». L'AFD riceve spesso domande di questo tipo. Prima di rispondere è tuttavia necessario determinare il tipo di «origine» in questione, dato che occorre chiarire il relativo contesto giuridico. A tale proposito sono rilevanti le se-

guenti tre domande:

- a) nel Paese di destinazione la merce può essere imposta all'importazione in franchigia di dazio o a un'aliquota ridotta come merce originaria sulla base di un eventuale accordo di libero scambio (ALS)?
- b) il Paese di destinazione richiede una prova dell'origine speciale al fine di potervi importare la merce?



Le riduzioni di dazio possono rappresentare un vantaggio decisivo nei confronti della concorrenza.

- c) è consentito pubblicizzare la merce con il label «Made in Switzerland» o «Swiss Made»?

L'origine delle merci riveste particolare importanza nel commercio internazionale transfrontaliero. Infatti, l'origine di un prodotto può essere determinante per fissare l'importo di un'aliquota di dazio o per concedere la franchigia doganale nonché per applicare, ad esempio, dazi antidumping. La designazione «Swiss Made» può rendere una merce più interessante per i clienti, facendone eventualmente aumentare il prezzo. Dall'origine della merce può dipendere anche la possibilità di importare o meno una determinata merce.

Occorre distinguere fra tre ambiti da non confondere tra loro:

- origine preferenziale
- origine non preferenziale
- indicazione della provenienza

Sia l'origine preferenziale sia quella non preferenziale richiedono l'allestimento di documenti che autorizzano un determinato trattamento, da parte delle autorità, delle merci nel Paese di destinazione. Questi due ambiti sono tuttavia indipendenti l'uno dall'altro e disciplinati in modo diverso. Se una ditta svizzera intende inviare in Cina orologi da polso di lusso in oro fabbricati in Svizzera con numerosi componenti acquistati all'estero e vuole beneficiare dei vantaggi del rispettivo ALS, per poter rilasciare una prova dell'origine deve essere adempiuta la seguente regola:

- il valore dei materiali non originari (prodotti non originari) impiegati non può superare il 40 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto esportato.

Prima dell'entrata in vigore dell'accordo era necessario allestire certificati d'origine non preferenziali e

la seguente regola doveva essere adempiuta:

- fabbricazione a partire da movimenti della voce 9108 assemblati in Svizzera nei quali il valore di tutti i materiali non originari utilizzati (prodotti non originari) non deve eccedere il 50 per cento del valore dei pezzi del movimento.

Per quanto riguarda l'indicazione della provenienza, si tratta dell'indicazione dell'origine della merce, sulla base della quale il destinatario si attende una determinata qualità, una precisa caratteristica nonché una buona reputazione. Nel Paese di destinazione questa definizione non comporta alcun trattamento determinato da parte delle autorità.

Origine preferenziale

L'origine preferenziale viene applicata nel quadro degli ALS. Questi ultimi non comprendono tutte le categorie di merci; le eccezioni riguardano il settore agricolo. Nell'ambito dell'imposizione nel Paese di destinazione, le merci di origine preferenziale ricevono un trattamento «di favore». Ciò significa che con la presentazione dei documenti necessari (certificato di circolazione delle merci e/o dichiarazione d'origine a seconda dell'ALS) le merci possono essere importate ad aliquote preferenziali o in franchigia di dazio. Per «merce originaria svizzera» si intende la merce prodotta esclusivamente in Svizzera (prodotti originari). Per le merci fabbricate integralmente o parzialmente con materiali esteri, gli ALS definiscono le quote minime di lavorazione o elaborazione. Di conseguenza, negli ALS a ogni genere di merce è attribuita una determinata regola della lista, che può differire a seconda dell'ALS. Inoltre è previsto il cumulo che permette di aggiungere i materiali originari dei Paesi partner della rispettiva zona di libero scambio, ovvero di considerare tali materiali come materiali di origine svizzera. In Svizzera, l'autorità competente in materia di origine preferenziale è l'AFD.

Considerando anche gli ALS, entrati in vigore il 1° luglio 2014, con la Cina e con gli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC), la Svizzera dispone attualmente di una rete di 28 ALS. Grazie a questi accordi le ditte svizzere possono accedere più facilmente ai mercati dei partner di libero scambio. In tal modo negli Stati contraenti è possibile beneficiare di agevolazioni, ovvero importare le merci in franchigia di dazio o a dazio ridotto. Tali privilegi valgono tuttavia solo per le merci che adempiono tutte le disposizioni procedurali e in materia di origine. Ulteriori informazioni sull'origine preferenziale: www.ursprung.admin.ch.

Origine non preferenziale (origine autonoma)

L'origine non preferenziale è un elemento di politica commerciale. Essa non comporta un trattamento preferenziale nel Paese di destinazione, non è disciplinata in convenzioni internazionali, bensì in ordinanze nazionali che si basano su regolamenti dell'Organizzazione mondiale del commercio e che prevedono disposizioni di carattere generale. Da diversi anni presso tale Organizzazione sono in corso trattative per introdurre regole dettagliate e armonizzate a livello internazionale. Contrariamente all'origine preferenziale, quella non preferenziale si applica a tutte le categorie di merci. Non è previsto il cumulo come negli ALS. Ne consegue che spesso una merce è considerata di origine svizzera nel senso di un ALS, ma non dal punto di vista dell'origine non preferenziale. In molti Paesi di destinazione è imperativo fornire questa prova dell'origine di politica commerciale. L'indicazione dell'origine non preferenziale serve per regolamentare i flussi di merci e attuare provvedimenti di ordine commerciale o politico (p. es. diritti antidumping e compensativi, embarghi commerciali, scopi statistici ecc.). Inoltre queste prove documentali dell'origine sono spesso utilizzate per soddisfare accordi di diritto contrattuale (p. es. accrediti). La competenza per le prove



documentali dell'origine spetta alle Camere di commercio e dell'industria svizzere (www.cci.ch) e del Principato del Liechtenstein (www.lihk.li). L'AFD esercita unicamente la sorveglianza sugli uffici emittenti.

Le regole d'origine non preferenziale svizzere sono disciplinate nelle apposite ordinanze sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO, RS 946.31 e OAO-DEFR, RS 946.311).

Indicazioni della provenienza «Made in Switzerland», «Swiss Made» ecc.

Questo genere di origine riguarda l'indicazione della provenienza delle merci. Il termine «Made in Switzerland» è protetto a livello nazionale e internazionale come indicazione di provenienza geografica, e rappresenta un'importante caratteristica di differenziazione all'interno di un'economia

che suddivide il lavoro a livello globale. Questo termine è anche sinonimo di qualità.

Contrariamente alle designazioni relative all'origine, le indicazioni di provenienza non sono disciplinate da direttive, ma sono il risultato della giurisprudenza basata sul diritto della concorrenza. Questa designazione rappresenta un sigillo di provenienza per i prodotti svizzeri. Spesso si pensa che sia consentito aggiungere questa designazione se le merci adempiono le regole dell'origine non preferenziale. Ma non è così. Secondo la giurisprudenza attuale, è lecito aggiungere la designazione «Swiss made» sui prodotti industriali se la quota di valore svizzera delle spese di fabbricazione ammonta ad almeno il 50 per cento. Tuttavia, questa quota di valore non è l'unica caratteristica. Infatti, per la qualifica come prodotto svizzero è determinante che le parti essenziali provengano dalla Svizzera e che il principale processo di fabbricazione avvenga nel nostro Paese.

Il 21 giugno 2013 il Parlamento ha accolto la modifica della legge sulla protezione dei marchi (RS 232.11) nonché della legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (RS 232.21), ovvero il cosiddetto progetto «Swissness». Tali modifiche servono per fare chiarezza e creare una sicurezza dal punto di vista legale nell'impiego della designazione «Svizzera» e della croce svizzera per prodotti e prestazioni di servizio. Scopo del progetto «Swissness» è garantire in modo sostenibile e a lungo termine il valore economico della provenienza svizzera dei prodotti. L'Istituto federale della proprietà intellettuale è competente per le questioni legate alle indicazioni di provenienza (www.ige.ch).